

creditori alcun interesse individuale incompatibile con quello comune a tutti i creditori (vale a dire, l'interesse ad ottenere la massimizzazione del soddisfacimento del proprio credito), atteso che dal rapporto professionale che lega i predetti creditori alla società proponente non deriva alcuno specifico interesse ad un vantaggio particolare (inteso quale incremento di utilità o evitamento di un sacrificio patrimoniale che si ricolleggi all'esito del concordato) non condiviso dagli altri creditori, essendo l'ammontare del compenso stabilito in misura fissa ed in modo indipendente dall'esito della procedura e non potendo assumere rilievo, a questi fini, una presunta rifluenza dell'esito della votazione sul prestigio professionale dei predetti creditori, sia perché la mancata approvazione del concordato non costituisce indice della perizia dei professionisti che hanno assistito la debitrice, sia perché, ai fini della valutazione del conflitto di interesse, non rilevato interessi di mero fatto, quale sarebbe quello da ultimo segnalato, che non si traducano in utilità dirette giuridicamente apprezzabili;

P.Q.M.

ammette al voto i creditori

quali professionisti che hanno assistito la ricorrente nella presente procedura concorsuale con riferimento ai crediti pari al 25% degli onorari agli stessi spettanti, di rango privilegiato ex art. 2751 bis n. c.c. collocati dalla proponente, nella classe 3, per gli importi rispettivamente indicati per ciascun creditore in seno alla proposta;

conferma, per il resto, l'elenco dei creditori legittimati al voto depositato e comunicato dal commissario giudiziale.

Onera il commissario giudiziale della comunicazione del presente provvedimento ai creditori e a tutti gli altri interessati, almeno due

giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107, comma 7, CCII.

Si comunichi immediatamente alla debitrice e al commissario giudiziale.

Siracusa, 25/09/2024

Il Giudice delegato

Federico Maida